

A V V E R T E N Z E **INDENNITÀ RISARCITORIA ASSENZA CONGEDO MALATTIA FIGLI**

Domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'assenza

Nel caso di astensione dal lavoro del genitore durante i primi tre anni di vita del bambino, per malattia del figlio certificata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore/lavoratrice, per un massimo di 5 giorni lavorativi nell'anno, una indennità risarcitoria pari alla retribuzione persa al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il contributo sarà concesso solamente ad uno dei due genitori alle seguenti condizioni:

DOMANDA

Il lavoratore/lavoratrice interessato invierà la domanda compilabile on line nel sito degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della Provincia di Vicenza www.entebilateralevi.it con allegata la seguente documentazione

DOCUMENTAZIONE

- Copia del certificato medico, attestante l'assenza, rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Copia del prospetto paga dal quale si evince la retribuzione persa.
- Dichiarazione di regolarità contributiva all'Ente e dell'integrale applicazione delle parti economiche, normative e obbligatorie del C.C.N.L. Terziario, del C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale) del 13/09/2013 e successive modifiche.
-

REQUISITI

Le prestazioni/sussidi saranno riconosciute a favore dei lavoratori/lavoratrici e delle aziende in regola con i versamenti contributivi all'Ente e agli istituti previsti con l'integrale applicazione delle parti economiche, normative e obbligatorie del C.C.N.L. Terziario, del C.I.P (Contratto Integrativo Provinciale) del 13/09/2013 e successive modifiche.

CONTRIBUTI ENTE BILATERALE

CONTRIBUTI CO.VE.L.CO

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

La regolarità contributiva deve essere di 1 anno all'atto della richiesta o da almeno 6 mesi se azienda di nuova costituzione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'assenza giustificata.

L'Ente, si riserva di sospendere, modificare o annullare l'erogazione di tutti o parte dei sussidi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.